

# *Consiglio di Stato*

*Adunanza della Sezione Terza del 2 dicembre 2003*

*N. prot. 560/03*

## **OGGETTO:**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da..... avverso la determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di .....che ne dispone l'esclusione dal concorso a n. 1 posto di dirigente in prova.

## ***La Sezione***

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. .... del ..... pervenuta il successivo giorno ....., con la quale il Ministero delle Attività Produttive (D.G. per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario di cui sopra;

Udito il relatore ed estensore Cons. Carlo Visciola;

## ***PREMESSO***

Con domanda presentata in data .... chiede di partecipare al concorso pubblico per esami a n. 1 posto di dirigente in prova bandito dalla Camera di commercio di ..... e pubblicato sulla G.U. - IV S.S. - n. .... del .....

Con determinazione n. ....del ..... il Segretario Generale dell'indicata Camera di Commercio escludeva dal concorso in questione ....., in quanto non in possesso di requisiti richiesti all'art. 2 lett. e) del bando di concorso.

Avverso tale determinazione e, in quanto occorrente, il relativo bando di concorso, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 7 marzo 2000 e tutti gli atti presupposti, insorgeva l'interessat..., chiedendone l'annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica pervenuto alla Camera di Commercio di ..... il ..... a sostegno del quale deduceva censure di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, articolate in quattro motivi di gravame.

Con relazione in data ....., pervenuta a questo Consiglio il ....., il Ministero delle Attività Produttive, condividendo le controdeduzioni della Camera di Commercio di ....., sosteneva l'infondatezza del ricorso, concludendone per il rigetto.

### *CONSIDERATO*

Oggetto di gravame straordinario è il provvedimento in data ..... n. .... con il quale il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... ha disposto l'esclusione di ....., funzionari.. di ..... appartenente alla VIII q.f., dal concorso pubblico per esami a n. 1 posto di dirigente in prova il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.. - IV Serie Speciale - n. ... del ....., "... in quanto non si trova in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 lett. e) del bando di concorso".

Risultano investiti d'impugnazione, ove occorra, anche il bando di concorso nella parte in cui prevede il possesso del requisito del quale è stata alla parte ricorrente contestata l'assenza, nonché il Regolamento approvato con deliberazione consiliare della Camera di Commercio di ....., nella parte in cui non consente ai soggetti muniti di specializzazione post-universitaria, di essere ammessi ai concorsi relativi alla qualifica dirigenziale.

Con i primi tre motivi di ricorso, che per economia del presente parere possono congiuntamente esaminarsi anche in ragione della loro correlazione, parte ricorrente sostiene che la previsione di bando di cui l'Amministrazione ha fatto applicazione nei suoi confronti ed il regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale della Camera di Commercio di ....., contrasterebbero in modo incongruente e senza valida giustificazione con l'art. 28, 2° comma, lettera b) del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e succ. mod. ed integrazioni, creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dirigenti di strutture private da almeno cinque anni ed i soggetti muniti di diploma di specializzazione post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani.

Nello stabilire i requisiti previsti a pena di esclusione dal concorso dal successivo art. 3 del bando, l'art. 2 del medesimo bando al comma 1°, oltre al diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti (lettera "d"), richiede all'aspirante concorrente, alla lettera e), di "essere dipendente di ruolo di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 29/1993, con esperienza di almeno 5 anni di servizio effettivo nella qualifica funzionale o categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale. Sono altresì ammessi i candidati in posizione di lavoro corrispondente a quella dirigenziale in strutture pubbliche o private e con un periodo di esperienza nelle stesse non inferiore a 5 anni; per questi ultimi

candidati la Camera di Commercio procederà alla verifica della corrispondenza del possesso della qualifica documentata con quelle sopra richieste".

Con riferimento all'indicato requisito l'art. 4 dello stesso bando di concorso precisa che i candidati sono tenuti a fornire, in particolare, l'indicazione concernente "... il possesso del requisito di cui al punto e) dell'art. 2 del bando: ente o amministrazione di provenienza, qualifica funzionale o categoria di appartenenza, anzianità di servizio nella qualifica o categoria e data di conseguimento; (da specificare il possesso della posizione di lavoro dirigenziale e data di conseguimento per i candidati provenienti da strutture pubbliche o private), attuale sede di servizio".

Parte ricorrente, dopo aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e di rivestire l'8<sup>a</sup> q.f. dal 16.9.1999 presso ....., ha dichiarato di essere in possesso del diploma di specializzazione ..... rilasciato dall'Università di ....., a suo avviso sostitutivo dell'anzianità quinquennale nell'indicata qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 28, 2° c., lettera b) del D.Lgs. 29/93 come modificato dal DLgs. 397/98.

Di diverso avviso l'Amministrazione la quale, come si è detto, ha sostanzialmente negato la possibilità di sostituire l'esperienza quinquennale richiesta dal bando con il possesso di un diploma di specializzazione post. laurea, sostenendo la legittimità della relativa previsione di bando di cui afferma aver fatto corretta e puntuale applicazione nel caso concreto.

Ritiene la Sezione che l'assunto difensivo della Camera di Commercio di ....., sostenuto anche dal Ministero delle Attività Produttive referente, sia da condividere.

***La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto occasione di affermare che ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali indetti dalle Camere di Commercio, non si applicano le disposizioni dettate dal D.P.R. 3.5.1994 n. 487 e dal D.P.CM. 21.4.1994 n. 439 (cfr. tra le più recenti: SEZ. VI, 4.6.2002 n. 3155).***

***Il richiamo, pertanto, operato nelle premesse dell'impugnato bando di concorso, tra le altre fonti normative, al decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed al D.P.R. 9.5.1994 n. 487, non può essere inteso come automatica trasposizione delle relative disposizioni nella disciplina concorsuale ma come mera normativa di riferimento e, in particolare, per il richiamo all'accesso alla qualifica dirigenziale a seguito di concorso per esami, ferma l'autonomia organizzativa dell'ente camerale nello stabilire i requisiti per l'accesso a tale qualifica e le modalità delle relative selezioni.***

Nell'esercizio di tale autonomia organizzativa il Regolamento sulle modalità di sviluppo di acquisizione e sviluppo del personale, approvato dal consiglio camerale con delibera n. .... del ....., anch'essa richiamata nel preambolo del bando di concorso, dopo aver stabilito all'art. 16 che l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene tramite selezione interna o selezione pubblica, precisando in entrambi i casi che la selezione

avviene per esami (artt. 17 e 18), ha previsto espressamente quale requisito per la partecipazione alle selezioni pubbliche od esterne, oltre al possesso di determinati diplomi di laurea od equipollenti, una "esperienza di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni in una qualifica funzionale o categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, o in posizioni di lavoro ad esse corrispondenti, presso amministrazioni pubbliche e imprese private; in entrambi i casi tale periodo non può essere inferiore ai 5 anni ...".

In conformità alla richiamata norma regolamentare che, per quanto detto, si sottrae alle censure di violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n° 29/93 e di eccesso di potere dedotte da parte ricorrente, la C.C.I.A.A. di ..... ha richiesto ai candidati, al citato art. 2 del bando di concorso, oltre al possesso del previsto diploma di laurea, un'esperienza almeno quinquennale sia ai dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni sia a coloro che vantino una posizione di lavoro corrispondente a quella dirigenziale in strutture pubbliche o private riservandosi, per questi ultimi, la verifica della corrispondenza del possesso della qualifica documentata con quelle richieste.

Parte ricorrente, che pacificamente è priva dell'indicata esperienza minima di servizio, non può validamente supplire alla carenza di tale requisito con il diploma di specializzazione post-universitario conseguito presso l'Università di ....., invocando a sostegno di una presunta e non prevista equipollenza di tale diploma con il requisito in discorso l'art. 28 del D.Lgs. n. 29/93 (oggi art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001), in tal modo arbitrariamente considerando fungibili requisiti che lo stesso art. 28 testè citato richiede in relazione alle "... due distinte procedure concorsuali" disciplinate, rispettivamente alle lettere a) e h) del comma secondo della norma in discorso.

Dal che consegue anche l'inconferenza, oltre che l'infondatezza, della dedotta violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, formulata con riferimento all'assunto che gli atti impugnati non motiverebbero la disparità di trattamento tra i dirigenti di strutture private da almeno cinque anni ed i candidati muniti, oltre alla laurea, di diploma di specializzazione post-universitario.

Non risulta fondata, infine, neppure la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4°, della L. 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l'impugnata determinazione di esclusione indicati il termine e l'autorità cui ricorrere.

La giurisprudenza amministrativa sia del Giudice di primo grado che di quello d'appello, condivisa dalla Sezione, ha già chiarito che la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'atto che, ai sensi degli art. 1 comma 3 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 3 comma 4, L. 7.8.1990 n. 241, dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede. (C.D.S. - IV SEZ. 30.3.2000 N. 1814; TAR Lazio - SEZ. III bis 28.11.2001 n. 10322 ecc. ecc.).

La lamentata omissione, peraltro, non ha prodotto alcun effetto lesivo, nel caso concreto, in danno della parte ricorrente, avendo quest'ultima tempestivamente proposto il presente ricorso straordinario che, per le considerazioni fin qui svolte, non può trovare possibilità di accoglimento.

**P. Q. M.**

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

*Il Presidente*

**(Roberto CORTESE)**

*L'estensore*

**(Carlo VISCIOLA)**

*Il Segretario*

**(Roberto MUSTAFÀ)**

*(nf)*